

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

TRA

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, ufficio di Tirana codice fiscale 97871890584 , di seguito denominato Committente, nella persona del Titolare di sede dott. Nino Merola.

e

La lavoratrice dott.ssa Mirjona Sadiku nata a ,,,,, (Albania) il residente a Via codice fiscale di seguito denominato la Collaboratrice.

PREMESSO

- che il Committente è stato incaricato dalla Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di gestire il progetto AID 11836/01/6 “Albania - Facility per la Gestione e Monitoraggio del Programma Paese della Cooperazione Italiana in Albania 2019-2021 (FAGEM II)” approvato con delibera n. 41 del 30.04.2019.
- che la realizzazione del progetto, che si svolgerà in Albania e avrà durata minimo di ulteriori 12 mesi richiede l’impiego di una specifica professionalità con una adeguata esperienza cui affidare il seguente incarico di Esperto Junior Settoriale per il supporto nella gestione dei programmi di competenza della Sede;
- che all’interno dell’organico del Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo a Tirana non esiste una professionalità idonea a svolgere l’incarico indicato previsto nel progetto;
- che, a seguito dello svolgimento di procedura pubblica di selezione, la Dott.ssa Mirjona Sadiku è risultata idoneo a coprire l’incarico de qua.
- che il Committente, persistendo le esigenze operative attinenti alla realizzazione del progetto in parola, intende ad avvalersi della competenza professionale della Collaboratrice;
- che le parti, con il presente contratto, intendono disciplinare i termini normativi del predetto rapporto di collaborazione;
- che in alcun modo il rapporto derivante da tale contratto potrà essere qualificato ed interpretato come rapporto di pubblico impiego o di lavoro subordinato privato, dovendosi correttamente inquadrare ed interpretare come collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione e ricadente nella disciplina di cui all’art. 409 c.p.c. e 2222 e seguenti del codice civile;
- che il compenso per la collaborazione oggetto del presente contratto è classificato tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1 lettera c-bis DPR 917/86 per cui l’imposizione fiscale è quella prevista dall’art. 51 dello stesso DPR armonizzata anche ai fini previdenziali dall’art. 5 del D.lgs. 02.09.1997 n. 314;

- che la Collaboratrice, ai fini previdenziali, è soggetto all'iscrizione presso la gestione separata INPS, ed ai fini della determinazione della contribuzione sottoscrive apposita dichiarazione allegata al presente contratto;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - OGGETTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Con la sottoscrizione del presente atto la Collaboratrice lavorerà come L'Esperto Junior Settoriale per il supporto nella gestione dei programmi di competenza della Sede e risponderà al Titolare della Sede Estera AICS di Tirana per lo svolgimento delle attività di seguito elencate:

- 1) Supportare la gestione e il coordinamento delle iniziative ascritte all'insieme dei programmi della Cooperazione Italiana, in stretto coordinamento con il Titolare della Sede AICS di Tirana;
- 2) Supportare il coordinamento tra la Sede AICS di Tirana e le sezioni distaccate di Sarajevo e Pristina;
- 3) Assicurare assistenza nella formulazione di nuove iniziative e nel monitoraggio delle iniziative in corso;
- 4) Supportare la Sede nel raccordo con le Ambasciate di riferimento, nonché con la Sede AICS di Roma;
- 5) Supportare la Sede nei rapporti con i partner locali, italiani o internazionali, ed in particolare con la Delegazione EU;
- 6) Contribuire all'elaborazione di studi, ricerche, database e altri documenti utili allo sviluppo delle attività AICS nei tre paesi di competenza;
- 7) Svolgere ogni altra attività pertinente richiesta dal Titolare della Sede AICS di Tirana.

Fatto salvo quanto precede, la Collaboratrice svolgerà l'incarico in piena autonomia organizzativa e professionale, senza alcun vincolo di subordinazione, sulla base delle modalità più consone alle esigenze del Committente.

Lo svolgimento dell'incarico da parte della Collaboratrice avverrà senza impiego di mezzi propri organizzati.

L'incarico di cui al presente atto è personale e non cedibile.

La Collaboratrice si impegna a relazionare mensilmente sull'attività svolta fornendo appositi rapporti sulle fasi e sull'esecuzione del programma di lavoro.

Art. 3 - UTILIZZO DELLE STRUTTURE E ASSICURAZIONE

Per lo svolgimento dell'incarico, la Collaboratrice può utilizzare mezzi e/o strutture fornite dal Committente, di cui sarà responsabile in termini di custodia e corretto uso e di cui dovrà servirsi esclusivamente per l'espletamento dell'attività oggetto del presente accordo, usando la massima diligenza e cautela, ed attenendosi ad ogni norma, regolamento e disposizione in merito. Resta inteso che saranno addebitati alla Collaboratrice tutti i danni di qualsiasi tipo che dovessero verificarsi per sua violazione di quanto sopra e comunque per il non corretto uso di detti mezzi e/o strutture e per ogni altra causa a lui imputabile.

Resta inoltre espressamente pattuito che gli accessi presso i locali del Committente, l'utilizzo di mezzi e/o strutture di quest'ultimo, dovranno essere limitati e collegati all'obiettivo dell'incarico conferito alla Collaboratrice, e quindi essenzialmente motivati, a titolo esemplificativo, da:

- comprovata opportunità o maggiore convenienza nello svolgimento dell'attività di collaborazione e/o nel perseguimento degli obiettivi oggetto dell'incarico;
- coordinamento dell'attività svolta dalla Collaboratrice con quella affidata ad altri collaboratori e/o dipendenti;
- consultazione di documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico; interazione della sua attività con connesse attività di altri dipendenti/collaboratori.

Art. 4 - CLAUSOLA DI NON ESCLUSIVA E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'incarico conferito alla Collaboratrice non presenta alcun vincolo di esclusiva, e pertanto e gli resterà libero di svolgere altre attività, purché non in concorrenza con la presente collaborazione. In ragione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto la Collaboratrice è delegato al trattamento dei dati personali e quindi nello svolgimento di tale attività dovrà attenersi alle disposizioni dettate in materia di privacy. E' fatto divieto di effettuare il trattamento dei dati per fini diversi da quelli oggetto del presente contratto.

La Collaboratrice è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. La Collaboratrice è tenuto a non svolgere attività che creano danno all'immagine e pregiudizio alla struttura per la quale opera.

Le presenti clausole rivestono, per il Committente, carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell' art.1456 CC.

Art. 5 - DURATA

La presente collaborazione durerà dal 01.07.2019 al 31.12.2020 ed in ogni caso con il raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto o fase di esso.

Eventuali rinnovi e/o proroghe derivanti da esigenze e/o opportunità che dovessero emergere nel corso dello svolgimento dell'incarico dovranno essere oggetto di un nuovo atto.

Art. 6-COMPENSO

Per tutta la durata dell'incarico di cui al presente atto, e per ogni risultato dell'attività della Collaboratrice, viene concordato il compenso onnicomprensivo di Euro 50.870,00.

Il criterio adottato per la determinazione del predetto corrispettivo tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nello specifico settore.

Il compenso anzidetto verrà corrisposto dal Committente alla Collaboratrice in rate mensili posticipate.

Il Committente, in occasione del pagamento dei compensi, provvederà ad emettere uno specifico "cedolino paga" da cui risultino gli oneri fiscali e contributivi a carico della Collaboratrice.

Il Committente inoltre rimborserà alla Collaboratrice, nel caso di trasferte previamente autorizzate e concordate, le spese sostenute e documentate. I costi ammissibili a rimborso ed i limiti di spesa sono stabiliti dalla Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

Il Committente si riserva comunque ogni opportuna verifica della prestazione oggetto della collaborazione prima dell'accettazione della medesima e del pagamento dei relativi compensi.

Art. 7 - RESPONSABILITÀ

L'eventuale rinuncia da parte della Collaboratrice all'incarico prima della scadenza comporterà la sua responsabilità per eventuali danni che dovessero derivarne al Committente e comunque comporterà il diritto della Collaboratrice stesso al compenso per la sola parte di incarico già realizzata, sempre che la stessa abbia una propria autonoma, validità e utilità per il Committente.

Art. 8 - EVENTI COMPORTANTI IMPOSSIBILITÀ TEMPORANEA DELLA PRESTAZIONE

a. La gravidanza, il puerperio, la malattia e l'infortunio non sono cause di estinzione del rapporto di lavoro salvo quanto previsto dalle lettere d) e g) del presente articolo.

b. Nel caso in cui si verificano gli eventi di cui al precedente comma la prestazione è sospesa senza erogazione del corrispettivo.

c. In caso di infortunio sul lavoro, la prestazione sarà sospesa fino alla completa guarigione clinica, fatto salvo quanto previsto dalla lettera d).

d. In caso di malattia e infortunio, la sospensione del rapporto non comporta proroga della durata del contratto che si estingue alla scadenza. Il Committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore ad un sesto della durata stabilita dal contratto, se essa è determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.

e. Il periodo massimo di sospensione per gravidanza e puerperio è di 180 giorni. In tal caso il contratto è prorogato di diritto per la durata corrispondente al periodo di sospensione fatta salva l'avvenuta realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso ovvero l'avvenuta impossibilità della loro realizzazione. In quest'ultimo caso, il corrispettivo da erogare verrà proporzionalmente ridotto in ragione della percentuale di completamento dell'opera richiesta.

f. Per le collaboratrici è prevista l'astensione anticipata dalla prestazione per gravidanza a rischio ai sensi dell'art. 17 D.Lgs 151 /2001

g. La Collaboratrice dovrà cominciare anche per vie informali al Committente l'impossibilità di eseguire la prestazione al solo fine di adottare le misure organizzative per la realizzazione del programma, del progetto o fase di essi. Il Committente potrà richiedere la documentazione sanitaria in relazione al presente articolo.

Art. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto individuale si estingue nei seguenti casi:

- al momento della realizzazione del programma, del progetto o fase di essi che ne costituisce l'oggetto;
- per scadenza del termine concordato, nel caso di contratto con durata determinata;
- per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell'incarico;
- per recesso da parte del Committente;
- per recesso da parte della Collaboratrice;
- in caso di violazione del codice di comportamento di cui all'art. 11 del presente contratto
- in caso di violazione del obbligo di relazionare sull'attività svolta di cui all'articolo 2 del presente contratto

In caso di recesso del Committente è salvo il diritto al pagamento delle attività espletate.

Nel caso in cui il Committente si avvalga della facoltà di risolvere anticipatamente il contratto in modo unilaterale così come previsto dall'art 2227 c.c., dovrà comunicarlo con preavviso di almeno trenta giorni tramite lettera raccomandata ar, tenendo indenne il Collaboratrice delle spese e del lavoro eseguito.

Ciascuna delle parti firmatarie del contratto individuale può recedere dal contratto medesimo, senza alcun obbligo di preavviso, in caso di gravi inadempienze contrattuali.

Il Committente può recedere in caso di commissione da parte della Collaboratrice di reati previsti dall'art. 15 della legge n. 55/90 - legge antimafia - e successive modificazioni,

danneggiamenti a terzi imputabili a dolo o colpa grave, furto di beni da parte della Collaboratrice.

La Collaboratrice può risolvere il contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata AR, con un periodo di preavviso minimo di quindici giorni.

In casi di recesso della Collaboratrice senza preavviso il Committente ha diritto di trattenere una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso.

Art. 10 - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e ad assicurare la Collaboratrice all'INAIL come da normativa vigente.

Art. 11 OBBLIGHI DELLA COLLABORATRICE .

1. la Collaboratrice, nell'espletamento dei propri compiti, ha l'obbligo di fedeltà; di prestare la propria opera con la massima diligenza nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate; della disciplina; di comportarsi con particolare discrezione e riservatezza, rispettando il segreto d'ufficio; di conformarsi, nei rapporti di lavoro, al principio di una assidua e solerte collaborazione; di tenere nei confronti del pubblico un comportamento conforme al prestigio dell'ufficio e tale da stabilire rapporti di fiducia; di adeguare la condotta, anche privata, ai più rigorosi principi di disciplina, correttezza e decoro; di rispettare le leggi e gli usi locali anche in materia di permessi di soggiorno e di permessi di lavoro.
2. Sono estesi, in quanto compatibili, al rapporto di lavoro di cui al presente contratto, gli obblighi di condotta di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui [decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013](#).
3. In particolare la Collaboratrice:
 - non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione;
 - non chiede, ne' sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità;
 - non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

- nel rispetto del diritto di associazione, la Collaboratrice comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni (escluso partiti politici e sindacati), a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio.
- la Collaboratrice, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
 - a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
 - b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
- la Collaboratrice si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
- la Collaboratrice si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. La Collaboratrice si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.
- Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, ne' menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

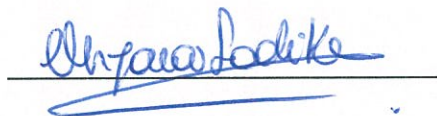
Art. 12 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto è competente il foro di Roma.

Tirana, 25.06.2019

La Collaboratrice

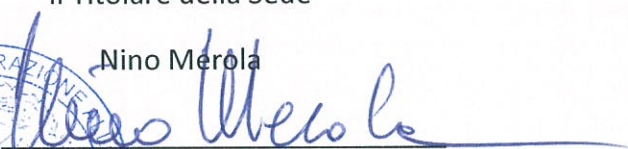
La Dott.ssa Mirjona Sadiku

Handwritten signature of Mirjona Sadiku in blue ink, underlined.

Il Committente

Il Titolare della Sede

Nino Merola

Handwritten signature of Nino Merola in blue ink, underlined.